



18719/17

M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Dott. LINA RUBINO - Rel. Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE

Ud. 18/05/2017 - CC

R.G.N. 9001/2016

Cec. 18719

Rep.

EV+CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9001-2016 proposto da:

MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA, V A

che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,

, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 429/2016 del TRIBUNALE di PADOVA,
depositata il 04/02/2016;

5491
17
R

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nell'agosto 2014 Monica [redacted] notificava all'avv. Massimiliano [redacted] e ad Elbi s.p.a. un pignoramento presso terzi, in virtù dei provvedimenti presidenziali adottati in suo favore in sede di separazione coniugale, pignorando il credito del [redacted] verso la Elbi risultante da una ordinanza di assegnazione in favore del [redacted].

Nel settembre 2014 Emanuela Anziano notificava alla Elbi atto di cessione dal [redacted] in suo favore del medesimo credito, cessione precedente al pignoramento ma notificata dopo, e proponeva opposizione di terzo all'assegnazione in favore della [redacted].

Il g.e. dichiarava infondata l'opposizione di terzo e emetteva l'ordinanza di assegnazione del credito in favore della [redacted], prendendo atto della dichiarazione positiva della Elbi nella quale non veniva menzionata l'intervenuta cessione.

Faceva a questo punto opposizione ex art. 617 c.p.c. all'assegnazione il debitore [redacted] sostenendo l'estinzione del credito pignorato. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Padova con la sentenza qui impugnata, nella quale si afferma che all'esito della prima procedura esecutiva si è verificato il distacco della somma dal patrimonio del debitore e l'ingresso di essa nel patrimonio dell'assegnatario, per cui il pignoramento presso terzi promosso dalla [redacted] non può ritenersi soddisfacente, non essendo più il credito pignorato nella disponibilità del terzo.

Monica [redacted] propone tre motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria, avverso la sentenza n. 429 del 2016, emessa dal Tribunale di Padova il 3 febbraio 2016, notificata il 17 febbraio 2016.

L'avv. _____ si è costituito con controricorso illustrato da memoria.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato.

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Con il **primo motivo**, la _____ denuncia la violazione del 553 c.p.c. per aver il giudice dell'opposizione attribuito alla ordinanza di assegnazione una efficacia immediatamente satisfattiva che essa non ha, comportando la stessa soltanto una modifica del lato attivo del rapporto obbligatorio (in cui nella titolarità del credito verso il terzo pignorato al debitore si sostituisce il creditore assegnatario : Cass. n. 18105 del 2011)

.Con il **secondo motivo**, denuncia la violazione dell'art. 2928 c.c.

Entrambi i motivi sono fondati.

Il trasferimento del credito si realizza pro solvendo, e non pro soluto, e quindi l'ordinanza di assegnazione non è immediatamente estintiva del credito del debitore verso il terzo pignorato , né queste somme, per effetto della sola ordinanza di assegnazione, contestualmente escono dal patrimonio del terzo per trasferirsi in quello dell'assegnatario; il terzo invece, in conseguenza dell'ordinanza, dovrà poi procedere al pagamento in favore non più dell'originario debitore ma del creditore assegnatario. Per questo motivo l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il terzo Elbi, in virtù della prima ordinanza di assegnazione, non era più debitore verso il _____ è errata.

Come statuisce l'art. 2928 c.c., infatti, se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito

l'esecuzione non si estingue se non con la riscossione del credito assegnato.

Con il **terzo motivo** la ricorrente rileva anche la presenza di una altra errata affermazione nella sentenza impugnata, in violazione degli artt. 547 c.p.c. e 2914 c.c., laddove sostiene che la dichiarazione del terzo che non menzionava la intervenuta cessione abbia portato il giudice ad assegnare alla ' in credito già uscito dalla titolarità del terzo. Il motivo è ininfluenza nella economia complessiva della motivazione in cui la *ratio* seguita dal giudice è che con la prima ordinanza di assegnazione il debito della terza pignorata Elbi si è estinto e quindi il diritto di credito nei suoi confronti non poteva più essere trasferito.

L'opposizione va quindi accolta e la sentenza impugnata cassata con rinvio al tribunale di Padova in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Padova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 18 maggio 2017

Il Presidente

dott.ssa Adelaide Amendola



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

27 LUG. 2017



Il Funzionario Giudiziario

